



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Silvio Pellico, 16- 71030 MATTINATA

Tel. e fax 0884550102

e-mail fgic80800p@istruzione.it pec fgic80800p@pec.istruzione.it www.comprensivomattinata.edu.it

C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P - Codice Univoco: UFNUQ6

Circolare n. 115

Personale docente e ATA
Genitori e Studenti
e p.c. al DSGA
Sito web/Atti scuola

OGGETTO: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.* **AGGIORNAMENTO D.L. 24 del 24/03/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Decreto Legge 24 marzo 2022 , n. 24 *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19:*

VISTI in particolare il:

- **c. 1 dell'art. 4** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione;
- **c. 2 dell'art. 4** a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti...;
- **c. 3 dell'art. 4** la cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento...;
- **c. 4 dell'art. 8** ...Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19..... si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione...;
- **c. 2 dell'art. 4 -ter** La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati... ..I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo...;
- **c. 2 dell'art. 4 -ter i dirigenti scolastici:**
 - ✓ invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
 - ✓ in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale;
 - ✓ in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti i dirigenti scolastici accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato;

- ✓ *L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA;*
- ✓ *i dirigenti scolastici e provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.*
- **c. 1 dell'art. 9** *Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive,*
- **c. 2 dell'art. 9** *in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;*
- **c. 3 dell'art. 9** *in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;*
- **c. 4 dell'art. 9** *Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10 -ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;*
- **c. 5 dell'art. 9** *Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:*
 - a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*
 - b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
 - c) *resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.*

COMUNICA

le **NUOVE REGOLE** per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi:

STUDENTI - PERSONALE

1. **fino al 30 di aprile è fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche** o di maggior efficacia, fatta **ECCEZIONE** per:
 - i bambini al di sotto dei 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
 - lo svolgimento delle attività sportive;

2. è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
3. resta fermo il **divieto di accesso ai locali scolastici**:
 - se positivi all'infezione da SARS-CoV-2;
 - in caso di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°.

GESTIONE CLASSI

1. **Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, con almeno 4 casi nella classe**:
 - l'attività prosegue in presenza ed i docenti, nonché i bimbi a partire dai 6 anni di età, **utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni** dall'ultimo contatto con soggetto positivo;
 - in caso di **comparsa di sintomi** e, se **ancora sintomatici**, al **quinto giorno successivo all'ultimo contatto** va effettuato un **test** antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
 - gli **alunni in isolamento** possono seguire l'attività scolastica in **DID** (didattica integrata digitale) a **seguito di richiesta accompagnata da certificazione medica** e la **riammissione in classe** è subordinata alla dimostrazione di un **test** antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
 - **dal 1° aprile non verranno più previste quarantene da contatto**, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati;
 - rimane **isolato a casa solo chi ha contratto il virus**;
 - **chi ha avuto un contatto con un caso positivo** dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza **per 10 giorni con mascherina FFP2** e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi;

PERSONALE

1. **Permane fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall'art. 9, c. 3, del DL 52/2021 *La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale...*
2. **la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**;
3. per l'accesso a scuola del **personale non vaccinato** servirà presentare comunque il **Green Pass base**, ricavabile anche solo attraverso l'effettuazione di un tampone;
4. l'atto di accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il **docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica**;
5. **dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022** si provvede alla **sostituzione del personale docente** ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

DISPONE

che:

- a partire **dal giorno 01/04/2022** tutte le misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19, relative all'attivazione delle modalità di erogazione del servizio per gli alunni in presenza o a distanza, sono revocate e si adeguano a tutto quanto previsto dalla presente circolare;
- per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa di cui in premessa;
- la presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive disposizioni governative;
- il Referente Covid e i collaboratori della Dirigente scolastica restano a disposizione per fornire chiarimenti al personale e all'utenza in merito a quanto intraprendere dal giorno 01/04/2022.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gelsomina D'Anna